



STATUTO

**Approvato in Assemblea Straordinaria
Milano, 16 maggio 2018**

INDICE

Art. 1	Costituzione, Denominazione, Sede	p. 2
Art. 2	Scopi	p. 2
Art. 3	Durata della Associazione	p. 2
Art. 4	Adesione a Confindustria	p. 3
Art. 5	Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	p. 3
Art. 6	Rapporto Associativo	p. 4
Art. 7	Contributi associativi	p. 5
Art. 8	Diritti e doveri delle aziende associate	p. 6
Art. 9	Sanzioni	p. 6
Art. 10	Organi dell'Associazione	p. 6
Art. 11	Assemblea	p. 7
Art. 12	Attribuzioni dell'Assemblea	p. 8
Art. 13	Consiglio Generale	p. 8
Art. 14	Attribuzioni del Consiglio Generale	p. 9
Art. 15	Consiglio di Presidenza	p. 10
Art. 16	Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	p. 10
Art. 17	Presidente	p. 11
Art. 18	Vice Presidenti	p. 11
Art. 19	Commissione di designazione	p. 12
Art. 20	Organi di controllo	p. 12
Art. 21	Direttore Generale	p. 13
Art. 22	Fondo Comune	p. 13
Art. 23	Patrimonio-Amministrazione del Bilancio	p. 14
Art. 24	Adesione/Recesso ad altre Associazioni /Federazioni	p. 14
Art. 25	Modifiche statutarie	p. 15
Art. 26	Scioglimento dell'Associazione	p. 15
Art. 27	Norme generali	p. 15
	Norme transitorie e di attuazione	p. 15



Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede

1. È costituita a norma dell'art. 16 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Nazionale denominata "Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici", la cui sigla è "ASSOGAS" con sede legale in Milano.
2. L'Assemblea Ordinaria può istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, sedi amministrative, recapiti, nonché sopprimerle.

Art. 2 Scopi

1. Scopo dell'Associazione è il perseguimento e la tutela degli interessi generali di categoria delle Aziende associate in ogni settore della loro attività: tecnico, economico, commerciale, finanziario, industriale, normativo, sindacale e fiscale.
2. A tal fine l'Associazione ispira i propri comportamenti anche al Codice etico di Confindustria. Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 2.1. rappresenta in modo esclusivo, nei limiti del presente Statuto, le Aziende associate nei confronti di Organi Istituzionali, di Enti, di Società o di altre Associazioni per la definizione di rapporti di natura associativa, fiscale, sindacale, tecnica, normativa, economica e commerciale riferendone all'Assemblea Ordinaria;
 - 2.2. promuove e tutela gli interessi comuni delle Aziende associate e, su loro richiesta, purché nell'ambito degli interessi generali dell'Associazione, eventualmente quelli particolari delle singole Aziende nei confronti degli Organi Istituzionali, statali e locali che sovrintendono all'attività del settore rappresentato dall'Associazione, nonché nei confronti di tutti gli Enti, pubblici e privati, con i quali riterrà opportuno e necessario intrattenere e sviluppare specifici rapporti;
 - 2.3. nel caso di tutela di interessi particolari di un'Azienda associata (quindi soggettivi) nell'ambito di cui sopra, ha la facoltà, con delibera del Consiglio Generale, di farsi carico degli eventuali oneri conseguenti;
 - 2.4. in rappresentanza delle Aziende associate, è parte contraente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore e ne cura tutti gli aspetti, dalla contrattazione alla conciliazione delle controversie collettive e ogni altra trattativa inerente i rapporti sindacali di carattere generale;
 - 2.5. si adopera per la risoluzione, in modo uniforme e nell'interesse comune delle Aziende associate, di tutti i problemi interessanti la categoria e rappresenta unitariamente i propri Soci nei confronti dei terzi;
 - 2.6. promuove, ove deliberato dal Consiglio Generale, intese e accordi di carattere economico, tecnico, commerciale e finanziario tra le Aziende associate al fine di potenziare e intensificare le forme di collaborazione e la solidarietà tra le stesse;
 - 2.7. raccoglie, elabora e diffonde tutti quegli elementi informativi nel campo industriale, commerciale, normativo, regolatorio, tecnico, economico, sindacale e fiscale atti a coordinare l'attività delle Aziende associate e ad adottare, nell'interesse generale, provvedimenti intesi a risolvere i problemi interessanti la categoria. A tale scopo l'Associazione può organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale del settore;
 - 2.8. può costituire e/o partecipare a Società di servizi di settore, definendone la modalità;
 - 2.9. su deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, previa proposta del Consiglio Generale, può costituire una propria Società di servizi che coadiuvi l'Associazione nelle attività di assistenza/consulenza alle Aziende associate su argomenti sia di natura generale, sia eventualmente, di natura specifica;
 - 2.10. Su delibera del Consiglio Generale può realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria *vision* e la propria *mission*.
3. L'Associazione non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.
4. L'Associazione, in relazione alla sua adesione a Confindustria, persegue le sue finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le Componenti del Sistema.

Art. 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è prevista sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 4 Adesione a Confindustria

1. ASSOGAS è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
2. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.
3. L'Associazione è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Art. 5 Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

1. Possono aderire all'Associazione le Imprese operanti in uno o più settori:
 - 1.1. della distribuzione del gas naturale e/o di altri gas;
 - 1.2. del trasporto del gas naturale e/o di altri gas;
 - 1.3. dell'approvvigionamento e della vendita di gas naturale e/o di altri gas, nonché dell'erogazione di servizi energetici;
 - 1.4. dello stoccaggio di gas naturale e di altri gas.
2. Possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:
 - 2.1. essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 - 2.2. assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - 2.3. ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
 - 2.4. disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
3. Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative.
4. Possono inoltre aderire in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione/Federazione.
5. Le Imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono aderire come Soci aggregati.
6. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di ASSOGAS e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

7. L'eventuale adesione di Associazioni ad ASSOGAS, nella qualità di soci aggregati, dovrà essere vagliata e deliberata inappellabilmente dal Consiglio Generale.

Art. 6 Rapporto associativo

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per ogni Aderente di iscrivere alla stessa tutte le Aziende che operano nel settore della vendita e della distribuzione del gas naturale, in qualsiasi forma giuridica costituite, controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e/o facenti parte dello stesso gruppo societario, nonché di intrattenere rapporti di sollecita e leale collaborazione con tutti gli Organi statutari, con gli Uffici dell'Associazione e con i colleghi.
2. La domanda di adesione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, deve essere compilata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Associazione e indirizzata al Presidente della medesima.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato vigente.
4. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, ivi compreso il periodo triennale di durata dell'iscrizione, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
5. I rappresentanti delle Imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, etico e morale.
6. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del Legale Rappresentante dell'Azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione delle sedi dell'Impresa, gli esercizi nei quali l'Azienda opera, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione per i fini gestionali.
7. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa di ASSOGAS in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 5, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.
8. La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio Generale.
9. Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.
10. Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.
11. L'ammissione all'Associazione di altre Associazioni è deliberata dal Consiglio Generale.
12. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associata l'obbligo di osservare lealmente il presente Statuto e tutte le decisioni deliberate dagli Organi Associativi, conformemente alle loro competenze e attribuzioni, che divengono vincolanti per tutte le Aziende associate.
13. L'esercizio dei diritti associativi e la partecipazione agli Organi dell'Associazione, sono subordinati alla sussistenza del regolare versamento delle quote contributive di competenza.
14. All'atto dell'ammissione l'Azienda associata si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo ordinario annuale e di eventuali contributi straordinari, per i quali si prevede l'obbligo di motivazione, deliberati dagli Organi associativi competenti.
15. L'Associazione, a garanzia dei propri interessi e di quelli collettivi delle Aziende associate, ha facoltà di promuovere ogni azione di tutela nei confronti delle Associate morose o inadempienti, ivi incluso il ricorso alle vie giudiziarie.
16. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda e ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello di iscrizione.

17. In seguito l'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio.
18. L'iscrizione potrà essere disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del triennio; indipendentemente dalla data della disdetta, è fatto salvo l'obbligo di pagamento del contributo per l'intero triennio.
19. Il cambio di ragione sociale e/o processi di acquisizione/fusione e passaggi di proprietà non estinguono gli obblighi del rapporto associativo.
20. Solo nel caso di cessazione dell'attività dell'Azienda associata, non configurabile quale conseguenza di processi di fusione per incorporazione, gli obblighi del rapporto associativo, ivi compreso il versamento dei contributi, cessano il 31 dicembre dell'anno nel quale viene ricevuta dall'Associazione formale lettera raccomandata A/R di comunicazione dell'evento.
21. Nel caso di fusione per incorporazione di Soci ASSOGAS ad opera di altre Aziende iscritte all'Associazione, oppure Terze, i rapporti associativi ed i conseguenti obblighi dell'Azienda incorporata, ivi compreso il versamento dei contributi, cessano il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene ricevuta la formale lettera di comunicazione dell'avvenuta fusione, purché detta comunicazione sia inviata all'Associazione entro 60 giorni dalla data dell'atto pubblico.
22. L'Associata è obbligata a comunicare per iscritto all'Associazione ogni variazione intervenuta circa il controllo dell'Azienda, entro 60 giorni dal perfezionamento degli atti; ciò ai fini della verifica di compatibilità con le norme statutarie.
23. Ulteriori cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 7 Contributi associativi

1. Tutte le Aziende associate devono corrispondere annualmente all'Associazione un contributo determinato in base agli oneri di funzionamento dell'Associazione medesima, contenuti nel bilancio preventivo approvato per lo stesso anno.
2. Le Aziende iscritte come Soci aggregati verseranno un contributo forfetario nella misura stabilita dal Consiglio Generale in relazione al Bilancio preventivo annuale dell'Associazione.
3. Il Consiglio Generale determina con la Delibera contributiva annuale, con una maggioranza qualificata costituita dai 2/3 dei voti dei membri presenti o rappresentati per delega, la modalità per il calcolo dei contributi associativi, che viene poi illustrata in occasione della prima riunione utile dell'Assemblea Ordinaria.
4. Per le nuove Associate, le quote contributive dell'anno di iscrizione vengono deliberate dal Consiglio Generale in occasione della prima riunione utile a valle dell'accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio di Presidenza.
5. Il Consiglio Generale può fissare i contributi necessari alla costituzione e al funzionamento di servizi autonomi e speciali, da rendersi a favore di tutte o di singole Aziende associate, così come i contributi a favore di eventuali Società di servizi costituite dall'Associazione. Può inoltre deliberare campagne promozionali volte a favorire l'iscrizione di nuove Imprese per l'ampliamento della base associativa.
6. Nel caso di accertate e riconosciute necessità finanziarie straordinarie dell'Associazione, dipendenti da ragioni imprevedibili all'atto della determinazione annuale dei contributi, il Consiglio Generale può deliberare la corresponsione di un contributo aggiuntivo straordinario da parte delle Aziende associate. La relativa deliberazione, pur ritenendosi immediatamente esecutiva, dovrà venire illustrata all'Assemblea, in occasione della prima riunione successiva a detto provvedimento.
7. Le modalità di versamento dei contributi annuali, ordinari e straordinari, sono determinate dal Consiglio Generale.

- 7.1. Indicativamente i contributi ordinari dovranno essere versati in due rate scadenti rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, salva diversa determinazione assunta dal Consiglio Generale o diverse esigenze organizzative dell'Associazione;
- 7.2. Il Consiglio Generale determina, altresì, le modalità e l'entità del versamento dell'eventuale interesse di mora nel caso di ritardato pagamento delle quote associative. Determina inoltre le modalità e l'entità di eventuali accordi transattivi, così come l'eventuale ricorso a Legali per il recupero dei crediti.

Art. 8 Diritti e doveri delle Aziende associate

1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.
2. Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
3. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.
4. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.
5. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
6. In particolare, i soci devono:
 - a. versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
 - b. partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
 - c. non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Associazione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
 - d. fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
7. I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 9 Sanzioni

1. È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.
2. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 10 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1.1. l'Assemblea delle Associate;

- 1.2. il Consiglio Generale;
 - 1.3. Il Consiglio di Presidenza
 - 1.4. il Presidente;
 - 1.5. i Vice Presidenti;
 - 1.6. gli Organi di controllo - i Probiviri e i Revisori Contabili.
2. È facoltà del Consiglio Generale nominare, come ulteriore Organo dell'Associazione, il Presidente Onorario, su indicazione del Presidente.

Art. 11 Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a 3 giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Il Legale Rappresentante dell'Azienda associata ha diritto a farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta.
3. Un'Associata può farsi rappresentare da altra Azienda anch'essa associata, purché entrambe in regola con il versamento dei contributi, attribuendo con delega ad essa i poteri necessari ad assumere gli impegni relativi alle deliberazioni oggetto dell'ordine del giorno. Ad ogni Azienda associata può essere conferita una sola delega di rappresentanza da parte di un'altra Associata. Una maggiore pluralità di deleghe è ammessa solo all'interno di Aziende facenti parte di uno stesso gruppo societario. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
4. Ogni Azienda o Associazione iscritta in qualità di Socio effettivo ha diritto ad un voto ogni Euro 1.000 (mille) di contributo versato nell'anno precedente a quello di convocazione dell'Assemblea. Ai fini dell'attribuzione dei voti non saranno considerate le frazioni intermedie a ciascun migliaio di Euro.
5. Per le Aziende di nuova iscrizione i voti di competenza saranno calcolati sugli importi dell'anno di iscrizione.
6. Nessuna singola Azienda o Gruppo industriale di Aziende avrà diritto a un numero di voti superiore al 20% dei voti spettanti complessivamente a tutte le Aziende associate.
7. Nel caso in cui la suddetta soglia del 20% sia raggiunta contestualmente da tre Aziende o gruppi di Aziende, la medesima soglia sarà automaticamente ridotta al 15%.
8. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
9. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva e ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con lettera inviata tramite raccomandata o posta elettronica a tutte le Aziende associate almeno 15 giorni di calendario prima della data di convocazione e contenente, oltre all'indicazione della data, ora e luogo, anche l'ordine del giorno.
10. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le cause disciplinate dagli art. 25 e 26 del presente Statuto.
11. I Soci aggregati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto; inoltre possono partecipare alle riunioni delle commissioni interne, previo invito del Presidente della commissione medesima.
12. I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

Art. 12 Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono competenze distintive dell'Assemblea Ordinaria:

- 1.1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
 - 1.2. deliberare il numero dei membri del Consiglio Generale, eleggendone, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi;
 - 1.3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
 - 1.4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
 - 1.5. deliberare sul Bilancio di Previsione riferito all'anno in corso e sul Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
 - 1.6. deliberare sulla presa d'atto delle deliberazioni del Consiglio Generale per contributi ordinari e straordinari;
 - 1.7. deliberare su proposte del Consiglio Generale riguardanti l'eventuale costituzione di fondi;
 - 1.8. deliberare sull'eventuale costituzione di Società di servizi controllate da ASSOGAS, su proposta del Consiglio Generale;
 - 1.9. deliberare sull'istituzione di sedi secondarie, filiali, sedi amministrative dell'Associazione, nonché sulla loro eventuale soppressione;
 - 1.10. prorogare la durata dell'Associazione;
 - 1.11. deliberare in ordine all'adesione a Federazioni di settore costituite in ambito di Confindustria;
 - 1.12. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
2. Più in particolare, con riferimento alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, che comportino assunzione di specifici impegni finanziari a carico delle Aziende associate, saranno vincolanti per tutte le Associate.
 3. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da un numero di componenti pari al massimo a 22 (ventidue), di cui:
 - 1.1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
 - 1.2. n. 14 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente Statuto;
 - 1.3. n. 2 di componenti facoltativamente nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.
2. Ciascuna Azienda, o Gruppo di Aziende, o Associazione non può avere più di 2 rappresentanti in seno al Consiglio Generale, purché questi ultimi partecipino al Consiglio Generale a diverso titolo. Il numero dei rappresentanti deve essere commisurato alle dimensioni dell'Azienda.
3. Tra i membri del Consiglio Generale deve essere garantito l'equilibrio di genere. Pertanto, nell'ipotesi in cui ciò sia possibile in base alle candidature proposte, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno il 10% dei Consiglieri eletti e/o nominati.
4. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
5. Tra Consiglieri espressione della stessa Azienda o Gruppo societario è ammessa la rappresentanza per delega scritta.

6. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. È ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo successivo a quello della prima elezione.
7. Al termine dei predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato di *vacatio*.
8. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei suoi Membri.
9. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.
10. Le Aziende rappresentate dai Membri del Consiglio Generale, sono tenute a garantire il regolare versamento dei contributi associativi, a pena di decadenza immediata dalla carica del loro rappresentante.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Generale

1. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:
 - 1.1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
 - 1.2. nominare il Presidente Onorario;
 - 1.3. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
 - 1.4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
 - 1.5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
 - 1.6. approvare i Bilanci dell'Associazione e le rispettive relazioni da presentare all'Assemblea;
 - 1.7. determinare la metodologia per il calcolo dei contributi ordinari annuali; decidere la metodologia per il calcolo dei contributi annuali di Aziende che presentino particolari caratteristiche rispetto all'applicazione della metodologia generale; definire eventuali contributi straordinari per tutte le tipologie di soci;
 - 1.8. determinare l'entità di eventuali contributi necessari alla costituzione e al funzionamento di servizi autonomi e speciali, da rendersi a favore di tutti o di singole Aziende associate;
 - 1.9. definire le scadenze per il versamento dei contributi ordinari e straordinari;
 - 1.10. determinare, nel caso di ritardato pagamento delle quote associative, le modalità e l'entità del versamento dell'interesse di mora;
 - 1.11. determinare le modalità e l'entità di eventuali accordi transattivi, così come l'eventuale ricorso ai Legali per il recupero dei crediti in via giudiziaria;
 - 1.12. deliberare sulla quantità dei contributi che le Aziende associate eventualmente versano nel caso di costituzione del Fondo comune dell'Associazione;
 - 1.13. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - 1.14. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini associativi;
 - 1.15. ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
 - 1.16. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
 - 1.17. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
 - 1.18. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
 - 1.19. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
 - 1.20. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
 - 1.21. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - 1.22. deliberare l'accettazione delle domande di adesione all'Associazione da parte di altre Associazioni;
 - 1.23. convocare l'Assemblea Ordinaria qualora lo ritengano opportuno i 2/3 dei voti complessivamente spettanti;
 - 1.24. proporre all'Assemblea l'eventuale costituzione di Società di servizi controllate dall'Associazione;

Art. 15 Consiglio di Presidenza

1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, fino a 4 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari.
2. L'ultimo Past President partecipa come invitato.
3. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.
4. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.
5. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.
6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 60 giorni.
7. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

1. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
 - 1.1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
 - 1.2. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
 - 1.3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
 - 1.4. deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
 - 1.5. istituire Commissioni ad hoc, composte da rappresentanti delle Aziende associate, determinandone i poteri e le competenze, e nominandone i Presidenti;
 - 1.6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
 - 1.7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
 - 1.8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
 - 1.9. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
 - 1.10. deliberare le sanzioni di sospensione;
 - 1.11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - 1.12. nomina legali, periti, esperti, e consulenti.

Art. 17 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 19 previa consultazione dei soci.
3. Sono competenze distintive del Presidente:
 - 3.1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando

- avvocati e procuratori alle liti;
- 3.2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
 - 3.3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
 - 3.4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
 - 3.5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
 - 3.6. sottoscrive accordi e contratti, economici, sindacali e di categoria riguardanti l'Associazione;
 - 3.7. sottoscrive contratti di qualsiasi natura non rientranti nell'ordinaria amministrazione, oppure quelli di ordinaria amministrazione in sostituzione del Direttore Generale;
 - 3.8. può delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri ai Vice Presidenti, a uno o più Membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza o al Direttore Generale;
4. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.
 5. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 18 Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti, nel numero di 4 (quattro) membri, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria sulla base delle nomine che il Consiglio Generale ha approvato su proposta del Presidente.
2. A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato propone al Consiglio Generale i nomi dei Vice Presidenti, così come anche il programma di attività per il periodo di durata del suo mandato, sui quali lo stesso Consiglio decide a scrutinio segreto oppure con voto palese, secondo la scelta deliberata in quella sede.
3. Successivamente l'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti ed approva il programma di attività.
4. I Vice Presidenti affiancano il Presidente nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, secondo le modalità definite dal Presidente medesimo.
5. Ai Vice Presidenti potranno essere conferite dallo stesso Presidente precise deleghe o incarichi per l'approfondimento di temi correlati alle attività ed agli scopi dell'Associazione, nonché per l'attuazione dei programmi relativi alle diverse aree di attività di interesse associativo.
6. La durata del mandato dei Vice Presidenti coincide con quella del Presidente. I Vice Presidenti in caso di cessazione (anticipata) del Presidente, rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In tale ipotesi il Vice Presidente più anziano di età assumerà temporaneamente tutti i poteri del Presidente.
7. I Vice Presidenti sono eleggibili per un solo mandato consecutivo negli anni dispari.

Art. 19 Commissione di designazione

1. La Commissione è composta da tre membri:
 - 1.1 uno degli ultimi Past President;
 - 1.2 due membri sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 3 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, in cui potranno essere inseriti il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di due aziende associate, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

2. La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 4 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.
4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
5. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
7. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti del Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
8. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
9. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 20 Organi di controllo

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri sono in numero di 6 (sei) e i Revisori contabili sono 3 (tre), di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
3. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.
4. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
5. La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.
7. Spetta a 3 Probiviri costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione/Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
8. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

9. All'inizio di ogni anno i Probiviri eletti designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
10. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
11. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
12. I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione/Federazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
13. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Art. 21 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza e può essere scelto al di fuori delle strutture aziendali delle Associate.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Associazione senza diritto di voto. Coadiuvato il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative e sovrintende allo svolgimento dei lavori dell'Associazione.
3. È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.
4. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.
5. Il Direttore Generale è autorizzato a provvedere alle attività concernenti la gestione ordinaria dell'Associazione, con piena autonomia decisionale nell'ambito del Bilancio Preventivo annuale approvato. È allo stesso affidato il compito di svolgere attività di supporto consultivo e organizzativo di Commissioni e Aree, nonché di coordinamento delle attività di promozione verso le aziende Associate.
6. Inoltre, su delega del Presidente, può rappresentare l'Associazione o svolgere particolari compiti di pertinenza del Presidente stesso.

Art. 22 Fondo Comune

1. Il fondo dell'Associazione è costituito:
 - 1.1 dai contributi che a tale scopo, su delibera del Consiglio Generale, saranno versati dalle Aziende associate;
 - 1.2 dalle eccedenze attive delle gestioni annuali eventualmente ad esso attribuite dalla Assemblea;
 - 1.3 da eventuali sopravvenienze attive qualora deliberato dall'Assemblea;
 - 1.4 da eventuali donazioni e lasciti;
 - 1.5 da eventuali investimenti mobiliari e immobiliari.
2. Il fondo comune, ai sensi dell'articolo 37 del Codice Civile, rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto, gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

Art. 23 Patrimonio - Amministrazione del Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno viene redatto il Bilancio Consuntivo costituito da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili. .
3. Per ciascun anno viene predisposto il Bilancio Preventivo che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale antecedentemente alla prima Assemblea Ordinaria utile per la sua approvazione.
4. Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.
5. Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.
6. Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.
7. L'eventuale disavanzo di gestione risultante dal Bilancio Consuntivo è riportato a nuovo e deve essere assorbito dal Bilancio di Previsione.
8. L'avanzo eventuale d'esercizio sarà destinato al Fondo Comune oppure portato a nuovo, a scomputo dei contributi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
9. La documentazione completa del Bilancio Consuntivo, oltre che essere consegnata alle Associate in occasione dell'Assemblea di approvazione, rimane disponibile in copia presso la sede principale dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Aziende associate possano prenderne dettagliata visione.

Art. 24 Adesione/Recesso ad altre Associazioni/Federazioni

1. L'Associazione potrà aderire ad altre Organizzazioni o Associazioni a competenza nazionale e internazionale, aventi finalità analoghe alle sue salvaguardando la sua piena autonomia, come pure federarsi con altre Associazioni confederali di settore, preservando la propria specificità, che non siano concorrenti con Confindustria.
2. Il Consiglio di Presidenza dovrà esprimere i rappresentanti dell'Associazione all'interno delle altre Organizzazioni o Associazioni.
3. Le deliberazioni di adesione/recesso, di cui sopra, dovranno essere assunte dall'Assemblea Ordinaria, ma con le presenze e le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 25 Modifiche statutarie

1. La deliberazione relativa alla modifica del presente Statuto, deve essere presa dall'Assemblea Straordinaria alla presenza di un Notaio, in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{1}{4}$ delle Aziende associate e il voto favorevole della maggioranza qualificata (50% + 2) dei voti assembleari totali, oppure in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% delle Aziende associate e il voto favorevole della maggioranza qualificata (50% + 2) dei voti assembleari totali.
2. Qualora le modifiche proposte non abbiano ad oggetto disposizioni statuarie di particolare rilievo, ovvero che non incidono sul funzionamento degli Organi associativi, è riconosciuta la facoltà al Consiglio Generale di deliberare che le stesse siano approvate per referendum.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

1. La deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione, deve essere assunta dall'Assemblea Straordinaria e alla presenza di un Notaio con voto favorevole di almeno i $\frac{1}{4}$ delle Aziende associate aventi diritto al voto, sulla base di quanto prescritto dall'Art. 21 Codice Civile.

2. L'Assemblea, che deciderà lo scioglimento dell'Associazione, dovrà stabilire anche le norme per la liquidazione dell'eventuale patrimonio, del Fondo Comune e di altri eventuali Fondi, nominando un liquidatore che sarà assistito dai Revisori Contabili e dai Probiviri in carica al momento dello scioglimento e determinando la destinazione delle eventuali attività.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organi di controllo previsto dalla legge.

Art. 27 Norme generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

In attuazione delle nuove norme statuarie sul rinnovo in anni alternati degli organi, il Consiglio Generale sarà eletto, come previsto dall'art. 13, nell'Assemblea annuale 2018. Il mandato del Presidente e dei Vice Presidenti in carica è, invece, prorogato di un anno fino all'Assemblea 2019, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato con il voto favorevole della maggioranza qualificata (75%) dei voti assembleari presenti.